

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RISPOLI FARINA MARILENA

Nella seduta del 18/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nell'agosto 2006, il ricorrente ha stipulato con un istituto bancario - per il tramite di una società finanziaria poi cessata, che a sua volta, secondo quanto riferisce la parte, "si è avvalsa" di un mediatore - un contratto di finanziamento per l'importo lordo di € 25.200,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 210 a mezzo di trattenute sui propri futuri crediti retributivi. Oltre agli interessi al tasso fisso nominale del 3,80% annuo, il cliente si obbligava a corrispondere anticipatamente - a mezzo di trattenuta sull'importo finanziato - le seguenti voci commissionali, tratte da una stampa del documento di sintesi presumibilmente tratta dai sistemi informativi dell'intermediario mandatario:

- commissioni bancaria euro 674,96;
- commissioni intermediario finanziario (comprensiva di quella dell'agente mediatore) euro 3.150,00;
- costi assicurativi euro 1.337,33.

Il rapporto - nel frattempo ceduto all'odierno resistente - è stato anticipatamente estinto secondo quanto riferisce il ricorrente, nel maggio 2012, pendenti ancora 51 rate di ammortamento, dietro versamento di € 11.833,54 come da conteggio estintivo rilasciato in data 20/4/2012 dall'intermediario mandatario.

Successivamente, la parte ha tuttavia contestato che le commissioni e gli altri oneri applicati non siano stati adeguatamente ridotti per la quota parte relativa alla durata non goduta. In supporto delle riportate contestazioni, il ricorrente ha richiamata ampia giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, concludendo che tutte le commissioni applicate, in mancanza di precisi riferimenti contrattuali che ne indichino la natura di costi *up front*, vanno rimborsati secondo criterio proporzionale.

La parte ricorrente ha chiesto al Collegio decidente di disporre a carico dell'intermediario la restituzione delle commissioni e premi assicurativi anticipatamente corrisposti e non rimborsati per la quota non maturata in sede di estinzione anticipata, per complessivi € 2.142,96 (oltre interessi legali) al netto delle quota di € 51,00 già "abbonata" in sede di conteggio estintivo.

L'intermediario non ha fornito le proprie controdeduzioni sui fatti oggetto di controversia.

DIRITTO

Il Collegio deve decidere in merito alla domanda del ricorrente, che avendo estinto anticipatamente un finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, in essere con l'intermediario resistente, chiede il rimborso pro quota delle commissioni e del premio assicurativo, versati al momento dell'erogazione.

Il Collegio rileva che la parte ricorrente non produce né il contratto, né alcuna evidenza in ordine al pagamento estintivo. In particolare, natura e contenuto delle commissioni non sono in alcun modo ricostruibili sulla base della stampa allegata dalla parte, consistente solo in una videata presumibilmente tratta dal sistema informativo dell'intermediario e recante le informazioni di sintesi relative al finanziamento da cui scaturisce controversia.

Dunque, deve ritenersi che il ricorrente, a sostegno della domanda proposta non abbia assolto al proprio onere probatorio, spettando a chi vuol far valere una pretesa l'onere di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 cod. civ.). Né tale onere può ritenersi superato a causa della mancata costituzione dell'intermediario, non potendo trovare applicazione la norma dell'art. 115 c.p.c.

Pertanto, in assenza di documentazione idonea, mancando l'allegazione del contratto su cui si fonda la pretesa restitutoria e non risultando evidenze relative alla effettiva estinzione del rapporto, il Collegio ritiene che non sia possibile in questa sede l'esame della doglianza proposta, la quale deve pertanto essere rigettata in ragione della mancata osservanza da parte del ricorrente dell'onere della prova sullo stesso gravante.

Non può, tuttavia, omettersi di censurare il comportamento dell'intermediario che, sottraendosi al dovere di cooperazione su di lui gravante, ha omesso di controdedurre in merito al ricorso, ponendosi in contrasto, appunto, con il dovere di cooperazione gravante sull'intermediario al buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI